

5 Aprile 2013, ore 11:04

Decorso dei termini**Con ricorso inammissibile, iscrizione a ruolo solo dopo l'esaurimento della lite**

Il termine di decadenza per l'iscrizione di somme a ruolo decorre da quando l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero, se è stato proposto ricorso, da quando il processo si è esaurito.

di Stefano Loconte, Angelo Ginex - , Loconte & Partners

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 marzo 2013, n. 7690, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimità (Cass. n. 105/2008; Cass. n. 23173/2005; Cass. n. 11804/2006; Cass. n. 11222/2002).

Con la pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, intervenendo sulla questione della decorrenza del termine, previsto a pena di decadenza, per l'iscrizione di somme a ruolo, hanno affermato che tale termine - quando l'accertamento sia stato impugnato, ma il ricorso sia dichiarato inammissibile - decorre dalla "definitività" della pronuncia di inammissibilità dello stesso.

Ciò in considerazione di quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 602/1973 (norma che, allo stato attuale, corrisponde all'art. 25 del D.P.R. 602/1973), secondo cui "Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: c) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio".

La Suprema Corte afferma tout court che, in ipotesi di avvenuta proposizione di ricorso, deve ritenersi che l'accertamento non possa considerarsi definitivo sino a quando vi sia la pendenza della lite ed il giudizio non si sia concluso con una esplicita pronuncia, sia pure di inammissibilità ovvero di improcedibilità.

Quindi un avviso di accertamento impugnato in modo inammissibile o improcedibile non potrebbe considerarsi definitivo fino a che la lite che lo concerne, sia pure irregolarmente instaurata, non si sia chiusa. In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, qualora il ricorso proposto dal contribuente sia dichiarato inammissibile, la data dalla quale deve considerarsi definitivo il provvedimento impugnato, con conseguente decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo, è quella in cui si chiude il giudizio e non quella antecedente nella quale il ricorso diviene inammissibile.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte trova il proprio fondamento giuridico nel concetto di litispendenza della lite ed esclude che la pronuncia di inammissibilità del ricorso accerti una definitività già verificatasi, facendo retroagire così il termine di decadenza. L'atto impugnato non può dirsi pertanto definitivo finché il giudizio non si sia concluso con una esplicita pronuncia.

La sentenza della Corte di Cassazione consolida quel filone giurisprudenziale (Cass. n. 105/2008; Cass. n. 23173/2005; Cass. n. 11804/2006; Cass. n. 11222/2002), secondo cui la pendenza della lite deve essere intesa in senso formale e non viene assolutamente esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità: infatti, perché l'accertamento sia considerato definitivo, ove lo stesso sia stato impugnato, occorre l'esaurimento della lite. Alla luce dei suesposti principi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, ex art. 25 del D.P.R. 602/1973, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Tale momento, laddove sia stato instaurato il contenzioso, coinciderà con:

- a) il decorso dei termini per l'appello della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) il decorso dei termini per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
- c) il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, salvo il caso della sentenza di cassazione con rinvio.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, sentenza 27/3/2013, n. 7690